



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI
Nicola BONTEMPO
Mauro NORI
Francesco BELSANTI
Paolo BERTOZZI
Fabio ALPINI

presidente
consigliere
consigliere
consigliere
primo referendario
referendario, relatore

nell'adunanza del 21 novembre 2018;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013”, i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

VISTE le note n. 118 del 16 gennaio 2017 e n. 7145 del 4 settembre 2017, con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema S.I.Qu.E.L. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2015 e 2016;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del Comune di **MONTERIGGIONI (SI)** in ordine ai rendiconti 2015 e 2016 e gli elementi acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

TENUTO CONTO che l'ente non ha prodotto osservazioni e delucidazioni in relazione alle gravi irregolarità emerse in sede istruttoria ed esposte nella bozza di deliberazione inviata con nota del 12 novembre 2018, n. 7186;

UDITO il relatore, ref. Fabio Alpini;

CONSIDERATO

- che l'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, e le "linee guida" della Sezione delle autonomie prevedono l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, Cost., dei principi di sostenibilità dell'indebitamento, nonché nelle ipotesi di violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave, ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti;

- che l'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

- che gli elementi complessivamente emersi potranno essere valutati anche ai fini di cui all'art. 148 TUEL, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, che assegna alla Sezione regionale di controllo la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio;

- che la Sezione regionale di controllo della Toscana ha approvato, con la deliberazione 25 settembre 2014, n. 171, i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione degli esercizi 2015 e 2016;

- che la Sezione, pur confermando i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali di cui alla deliberazione n. 171/2014, ha integrato l'attività di controllo in considerazione della corretta applicazione dei nuovi principi contabili introdotti dal d.lgs. n. 118/2011;

- che, come chiarito nella citata deliberazione, la Sezione ritiene meritevoli di segnalazione non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che mettono a rischio l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni che evidenzino problematiche suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente;

- che la Sezione – seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie – ritiene che la gravità della irregolarità contabile non è tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

- che la Sezione, nell’ambito dei profili esaminati, ha concentrato il controllo sulle gravi irregolarità ritenute, tra tanti possibili fenomeni, maggiormente rappresentative di violazioni della normativa vincolistica statale in materia di bilancio e contabilità, di pregiudizio per gli equilibri di bilancio e di difficoltà nel conseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica;

- che, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, le gravi irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

- che la Sezione svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014. In alcuni casi, il parametro che definisce la grave irregolarità contabile è contenuto in specifiche disposizioni normative, ovvero è tratto dai principi contabili o, più in generale, dal complesso delle norme che definiscono il sistema di contabilità degli enti locali. In altri casi, invece, e con particolare riferimento ai fenomeni contrari alla sana gestione, i parametri sono tratti dalla prassi, da analisi statistiche o dall’esperienza maturata nel controllo e si traducono in “fattori di criticità” che la Sezione analizza anche sulla base della storia dell’ente e di valutazioni di stock e di trend;

- che taluni fenomeni possono essere valutati con particolare riguardo al loro consolidamento strutturale. Le serie storiche dei profili individuati dalla Sezione quali rivelatori di situazioni di grave criticità possono, pertanto, essere valutate con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari e alle eventuali pronunce già emesse dalla Sezione in esito all’esame dei questionari;

- che il processo di armonizzazione dei sistemi contabili ha previsto la fase, da effettuare al 1 gennaio 2015, del riaccertamento straordinario dei residui iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2014 con la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto 2014;

- che la Sezione, nell’ambito della propria attività di controllo sul rendiconto 2014, ha ritenuto necessario esaminare il risultato di amministrazione ridefinito al 1 gennaio 2015 poiché lo stesso ha costituito il presupposto per la corretta gestione delle poste nel nuovo sistema contabile e per la programmazione dell’esercizio 2015 e 2016 anche in relazione al finanziamento dell’eventuale extradeficit disciplinato dal d.m. 2 aprile 2015;

- che la Sezione, anche tenuto conto di quanto emerso nelle attività di controllo del rendiconto 2014 e delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, ha indirizzato la propria attività di controllo sulla verifica della corretta applicazione dei nuovi principi contabili nei primi esercizi di vigenza del sistema armonizzato;

- che la Sezione, considerate le disposizioni procedurali relative alla fase di avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, ha ritenuto utile analizzare congiuntamente i risultati delle gestioni 2015 e 2016 poiché tali esercizi sono da ritenersi annualità di transizione sia per la completa applicazione dei principi contabili che per gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui;

- che, in molti casi, gli effetti del riaccertamento straordinario hanno richiesto correttivi, a seguito del controllo della Sezione, misurabili solo al termine dell'esercizio 2016 o tali da incidere sulla programmazione delle gestioni successive;

- che, in funzione di quanto appena espresso, la Sezione ritiene necessaria la segnalazione delle gravi irregolarità indipendentemente dall'esercizio a cui si riferiscono. Al contempo considera necessaria l'attivazione di interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell'esercizio 2016;

- che l'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalle modalità seguite dall'ente nonché dalle valutazioni effettuate con il rendiconto, che, comunque, potrebbero essere oggetto di eventuali successive verifiche;

- che le "specifiche pronunce di accertamento" in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile;

DELIBERA

Il rendiconto 2016 del Comune di Monteriggioni (SI), come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, evidenziano le seguenti criticità o irregolarità gravi, che danno luogo a specifica pronuncia di accertamento.

SEZIONE I - Rendiconto 2015

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione. Tuttavia, la composizione di tale avanzo e la quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste vincolate confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015.

Va premesso che con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2015 per 8.981.558,02 euro, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 1.318.047,70 euro, a fondo rischi per contenzioso e spese legali per 2.639.956,46 euro, ad accantonamento per indennità di fine mandato del sindaco per 3.806,18 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 413.030,50 euro) e destinata ad investimenti (per 4.075.906,28 euro), accertando un risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile) pari a 530.810,90 euro.

In sede istruttoria, tuttavia, è stato rilevato che le risorse vincolate con il rendiconto dell'esercizio 2014 e con il riaccertamento straordinario dei residui, non utilizzate nel corso della gestione 2015, non sono state correttamente riportate nella parte vincolata al termine dell'esercizio 2015.

Dalla ricostruzione dei dati effettuata in sede istruttoria è emerso infatti che, a fronte di una parte vincolata accertata al 31 dicembre 2014 di 487.100,35 euro, l'ente ha applicato al bilancio 2015 la quota di 185.419,68 euro, di cui è risultata completamente utilizzata la quota di 71.311,92 euro. Come comunicato dall'ente, la restante quota di avanzo applicata ma non utilizzata pari a 114.107,76 euro è stata mantenuta con lo stesso vincolo di spesa per l'importo di 90.130,77 euro (accantonamento per la contrattazione decentrata integrativa) mentre, trattandosi di economie di spesa corrente, la somma di 23.976,99 euro è stata destinata ad investimenti.

La composizione vincolata dell'avanzo di amministrazione viene ulteriormente a modificarsi per effetto della gestione dei residui con la correlata componente positiva di 11.306,66 euro e con la quota di avanzo generata dalla gestione competenza per 114.348,03 euro.

Le variazioni segnalate, che trovano riscontro nei dati contabili relativi alla gestione dei residui e della competenza, così come dettagliatamente confermate dall'ente nei chiarimenti istruttori, hanno comportato per l'ente l'apposizione di minori vincoli per complessivi 104.435,63 euro (da trasferimenti per 83.951,35 euro e per mutui per 20.484,28 euro).

Tenuto conto quindi della ricostruzione effettuata dalla Sezione la parte vincolata del risultato di amministrazione 2015 viene a ridefinirsi nella misura di 517.466,13 euro.

Per quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria, a fronte di un saldo finanziario di 8.981.558,02 euro, il risultato di amministrazione al termine

dell'esercizio 2015 si ridefinisce con una quantificazione della parte disponibile pari a 426.375,27 euro.

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, pur in presenza di un risultato di amministrazione positivo al termine della gestione 2015, costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto l'avanzo di amministrazione (quota disponibile) risulta di fatto alimentato da risorse vincolate (da trasferimenti e da mutui), che risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinata al finanziamento di spese di diversa natura.

Questo fenomeno, sintomo di difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio, comporta anche una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretto ovvero compensata con apposita delibera degli organi competenti.

Tale correzione è necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese di parte corrente.

SEZIONE II - Rendiconto 2016

1. La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un saldo di amministrazione positivo pari a 11.007.182,85 euro. Tuttavia, tale saldo, una volta considerate anche le rettifiche conseguenti alle diverse risultanze del rendiconto 2015 emerse dal controllo della Sezione e quanto rilevato dall'istruttoria specifica sull'esercizio 2016, evidenzia la composizione del risultato e la quantificazione della quota disponibile non correttamente determinate, in quanto l'ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste vincolate e destinate ad investimenti confluite nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2016.

Va premesso che con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2016 per 11.007.182,85 euro, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate (fondo crediti di dubbia esigibilità per 1.983.591,52 euro, fondo rischi e passività potenziali per 4.173.276,89 euro, accantonamento per indennità di fine mandato del sindaco per 6.667,18 euro, accantonamento per la contrattazione decentrata integrativa pari a 5.513,99 euro), alla quantificazione della parte vincolata (per 470.667,04 euro) e destinata ad investimenti (per 4.230.683,99 euro), accertando così un risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile) pari a 136.782,24 euro.

L'istruttoria ha tuttavia evidenziato una diversa quantificazione del risultato dell'esercizio 2015 che, come già riferito nella apposita sezione, ha condotto alla definizione di una diversa composizione della quota vincolata, destinata ad

investimenti e disponibile, della quale si deve tenere conto nella determinazione del risultato 2016.

Con l'istruttoria specifica sul rendiconto 2016 è stato invece rilevato che le risorse della gestione vincolata e quelle destinate a specifici interventi o al finanziamento di spese di investimento, non utilizzate nell'esercizio per la realizzazione degli interventi cui erano vincolate o destinate, non sono state adeguatamente ricollocate tra le componenti vincolate e destinate dell'avanzo di amministrazione.

Nello specifico, per quanto riguarda la gestione vincolata, dalla ricostruzione istruttoria è emerso infatti che, a fronte di una parte vincolata al 31 dicembre 2015, come accertata dalla Sezione, di 517.466,13 euro, l'ente ha applicato al bilancio 2016 la quota di 98.502,77 euro e, sulla base dei dati comunicati dall'ente circa l'ammontare dell'avanzo applicato non utilizzato (pari a 12.920,35 euro), nonché della quota di avanzo scaturita dalla gestione competenza (pari a 19.952,04 euro) e del vincolo apposto per l'accantonamento relativo al fondo per la contrattazione decentrata integrativa (pari a 101.038,84 euro), la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione viene ridefinito nella misura di 552.874,59 euro.

Le variazioni segnalate, che trovano riscontro nei dati contabili relativi alla gestione dei residui e della competenza, così come dettagliatamente confermate dall'ente nei chiarimenti istruttori, nel dettaglio hanno dunque comportato per l'ente l'apposizione di minori vincoli per complessivi 82.207,55 euro, riguardanti fondi vincolati da leggi e principi contabili per 18.000,00 euro, da trasferimenti per 43.723,27 euro e derivanti dalla contrazione di mutui per 20.484,28 euro.

Per quanto concerne, inoltre, le risorse destinate ad investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi, l'esame istruttorio, unitamente ai dati comunicati dall'ente, ha evidenziato che a fronte di una parte destinata al 31 dicembre 2015, come accertata dalla Sezione, di 4.075.906,28 euro l'ente ha applicato al bilancio 2016 la quota di 875.000,00 euro e, tenuto conto dell'ammontare dell'avanzo applicato non utilizzato (pari a 201.994,46 euro), nonché della corrispondente quota di avanzo scaturita dalla gestione competenza (pari a 1.083.993,66 euro) e della quota negativa rinveniente dalla correlata gestione residui (pari a 226.608,43 euro), la parte dell'avanzo di amministrazione destinato ad investimenti viene a rideterminarsi nella misura di 4.260.235,97 euro.

Le suddette variazioni, che trovano riscontro nei dati contabili relativi alla gestione dei residui e della competenza, così come dettagliatamente confermate dall'ente nei chiarimenti istruttori, hanno dunque comportato per l'ente l'apposizione di minori somme destinate ad investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi per complessivi 29.551,98 euro.

Per quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria, a fronte di un saldo finanziario di 11.007.182,85 euro, il risultato di amministrazione al termine

dell'esercizio 2016 si ridefinisce con una quantificazione della parte disponibile pari a 25.022,71 euro.

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, pur in presenza di un risultato di amministrazione positivo al termine della gestione 2016, costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto l'avanzo di amministrazione (quota disponibile) risulta di fatto alimentato da risorse vincolate e destinate al finanziamento generico di investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi, che risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinata al finanziamento di spese di diversa natura.

Questo fenomeno, sintomo di difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio, comporta anche una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretto ovvero compensata con apposita delibera degli organi, competenti.

Tale correzione è necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese di parte corrente.

2. Sulla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 sono state rilevate, in sede istruttoria, alcune problematiche nella quantificazione del fondo pluriennale vincolato legate alla sua movimentazione nell'esercizio stesso.

Al termine dell'esercizio 2015, infatti, l'ente aveva accertato un fondo pluriennale vincolato pari a 5.399.548,45 euro. Tale fondo è stato iscritto nel bilancio di previsione dell'esercizio 2016 come previsto dal principio contabile, per 174.165,02 euro in parte corrente e per 5.225.383,43 euro in parte capitale.

Con la nota inviata ai fini istruttori è stato richiesto all'ente di spiegare perché non risultavano correttamente compilati i prospetti di composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2015 e 2016. Prospetto, quest'ultimo, che costituisce un allegato obbligatorio al rendiconto e che ha la finalità di esplicitare l'evoluzione che il fondo pluriennale vincolato ha avuto nel corso della gestione a seguito del suo utilizzo, o delle economie registrate, ovvero dei nuovi impegni assunti nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi rispetto a quello in rendicontazione.

Con le note di risposta l'ente ha fornito indicazioni sufficienti a spiegare il disallineamento riscontrato con i dati del fondo pluriennale vincolato accertato con il riaccertamento straordinario (colonna a) e la relativa evoluzione nel corso della gestione 2015 nonché i nuovi impegni assunti nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi rispetto a quello di rendicontazione. Per quanto riguarda invece l'evoluzione del fondo pluriennale vincolato 2016 i chiarimenti istruttori forniti dall'ente non sono risultati esaurienti rispetto alle necessità di ricostruzione del fondo formulate dalla Sezione.

Al termine dell'istruttoria, considerata quindi l'impossibilità di valutare la correttezza del fondo pluriennale vincolato al termine dell'esercizio 2016 con gli elementi forniti e le problematiche rilevate sulla corretta e puntuale evoluzione del fondo nell'esercizio 2016, la Sezione ha richiesto all'ente una valutazione complessiva

degli impegni già assunti al termine dell'esercizio 2016 che avranno una imputazione contabile negli esercizi successivi a quello di rendicontazione, al fine di verificare se tali impegni risultino coperti dal fondo pluriennale vincolato definito nel rendiconto 2016 unitamente alle entrate che, a loro volta, trovano imputazione negli esercizi di riferimento.

L'ente, al riguardo, ha risposto positivamente a tale verifica, attestando che il fondo pluriennale vincolato accertato al termine dell'esercizio 2016, risulta correttamente determinato e quindi in grado di rispettare gli impegni già assunti al termine dell'esercizio 2016 che avranno una imputazione contabile negli esercizi successivi. Come altresì indicato nella nota di risposta, l'ente, in questa fase, per problemi informatici correlati all'installazione di un nuovo software, non è in grado di fornire ulteriori dati utili a soddisfare le esigenze istruttorie della Sezione ma, successivamente, si riserva di dimostrare l'esattezza del fondo pluriennale vincolato accertato al termine dell'esercizio 2016.

L'esame del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016 e l'istruttoria condotta sul rendiconto approvato hanno evidenziato, oltre alla problematica specifica appena rappresentata, alcune criticità più generali connesse alla rappresentazione del fondo pluriennale vincolato negli atti del rendiconto che, pur non rilevando direttamente sulla quantificazione del risultato accertato, meritano di essere qui evidenziate.

Ci si riferisce, in generale, alla compilazione del prospetto di composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato che, come detto, non è mero adempimento contabile ma dimostrazione dell'evoluzione del fondo durante l'esercizio in conseguenza della programmazione degli interventi e della effettiva imputazione delle entrate e spese negli esercizi di esigibilità.

Con tale prospetto l'ente deve evidenziare l'evoluzione del fondo durante l'esercizio rispetto al dato accertato nel rendiconto dell'esercizio precedente, e indicare la quantificazione finale del fondo stesso al termine dell'esercizio per il quale si effettua la rendicontazione.

La certificazione di un fondo pluriennale vincolato non correttamente rappresentato nella sua evoluzione costituisce una irregolarità non trascurabile poiché da un lato sottende alla presenza di procedure contabili non corrette e non verificate e dall'altro lato vanifica le finalità delle operazioni di rendiconto che sono appunto quelle di rappresentare, con dati contabili certi e veritieri, il risultato della gestione e dell'azione amministrativa.

CONCLUSIONI

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di irregolarità attinenti le annualità esaminate e i profili sopra rappresentati.

In particolare:

1. sull'esercizio 2015 è stata rilevata la non corretta determinazione della quota vincolata e della parte disponibile del risultato di amministrazione;
2. sull'esercizio 2016 è stata rilevata la non corretta determinazione della quota vincolata, della parte destinata ad investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi e della parte disponibile del risultato di amministrazione.

Il controllo della Sezione, a norma dell'art. 148-bis del TUEL, in presenza di gravi irregolarità contabili legate al mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, si conclude con l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento", indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, che sono chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, irregolarità connesse ai profili esaminati.

L'esame congiunto di due annualità di bilancio richiede tuttavia la necessità di valutare, per le azioni correttive attinenti le segnalazioni sull'esercizio 2015, se queste abbiano trovato comunque soluzione nel corso della gestione 2016 o se, viceversa, permangano o si riflettano sul risultato accertato al termine dello stesso esercizio 2016.

La Sezione ha pertanto considerato congruente con il modello di controllo adottato e con il quadro normativo complessivo la richiesta di interventi correttivi solo nei casi in cui questi possano essere utilmente condotti al termine dell'esercizio 2016.

Per quanto esposto la Sezione ritiene necessaria l'adozione di interventi correttivi nei termini di seguito sintetizzati.

Risultato di amministrazione

In relazione ai rilievi formulati sulla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dell'esercizio attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione risultato, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su di questi si andranno conseguentemente a produrre.

In relazione alle considerazioni formulate sulla determinazione del fondo pluriennale vincolato, l'ente dovrà provvedere comunque alle opportune verifiche sulla correttezza del fondo al termine dell'esercizio 2016 ed attivarsi contabilmente e proceduralmente per garantire in futuro una piena ed efficace rappresentazione dello stesso negli atti del rendiconto.

Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà adottare le menzionate misure correttive, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 21 novembre 2018.

Il relatore
f.to Fabio Alpini

Il presidente
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria il 21 novembre 2018

Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Claudio Felli